

Con ricorso d'urgenza (art. 700 c.p.c.) al Tribunale di Catania – Giudice del Lavoro, dell'1.7.2023, proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Blanco Carmelo, a mezzo dell'Avv. Luca Licitra del Foro di Ragusa, ha domandato: «Ribadito il diritto del ricorrente alla valutazione del proprio titolo di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale. - Confermata la già ritenuta nullità dei contratti collettivi nazionali integrativi del 6 marzo 2019 e del 18 maggio 2022, nei sensi indicati in premessa, e disapplicati gli eventuali atti amministrativi presupposti in contrasto con le norme di legge indicate in premessa. - Ordinare all'Amministrazione resistente di riesaminare la domanda presentata dal ricorrente per gli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024 valutando il titolo di precedenza indicato in premessa. - All'esito, trasferire il ricorrente alla sede, tra quelle richieste secondo l'indicato ordine di priorità per i relativi anni scolastici, eventualmente anche in soprannumero e fino a che non si renda disponibile uno dei posti richiesti o, in subordine, alla sede vacante e disponibile. - Condannare le amministrazioni resistenti alle spese del giudizio.»

Deduceva che: 1) era titolare della classe di concorso A008 – discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica -, presso il Liceo Statale 'Angela Veronese' di Montebelluna e che lo era pure, presso il medesimo Liceo Statale, anche per l'a.s. 2021/2022, e che al momento prestava servizio presso il Liceo Artistico 'Emilio Greco' di Catania; 2) aveva diritto alla valutazione del diritto di precedenza in forza delle disposizioni della l. 104/1992 in quanto referente unico di soggetti terzi.

Lamentava il mancato riconoscimento del trasferimento, sulla scorta dell'illegittimità delle disposizioni (del contratto collettivo nazionale integrativo) che escludono il diritto di precedenza, sebbene riconosciuto dall'art. 33 della legge 104/1992. Deduceva pertanto che la contrattazione collettiva non poteva derogare alla norma in questione, argomentando alla luce dei principî e della giurisprudenza e allegava pure i fatti posti a fondamento del *periculum in mora* aggiungendo che anche il Tribunale di Treviso,

in precedenza, su suo ricorso, aveva riconosciuto il carattere discriminatorio e nullo dell'art. 13, punto IV, del c.c.n.i. sulla mobilità 2019/2022, nella parte in cui non riconosce l'invocata precedenza ai fini dei trasferimenti interprovinciali. Produceva la documentazione indicate nell'indice.